

## FAQ CNCE\_EDILCONNECT X

### **1. *Nell'importo dei lavori edili deve essere ricompreso anche l'utile/margine conseguito dal General Contractor?***

Fermo restando l'indicazione del valore complessivo dell'opera, ai fini della verifica di congruità della manodopera, nell'ipotesi considerata, nell'importo dei lavori edili va ricompresa anche l'eventuale quota di utile/margine relativa ai lavori edili stessi.

### **2. *I lavori per la realizzazione (produzione e posa in opera) di cancelli, ringhiere e grondaie vanno considerati nell'importo dei lavori edili?***

L'attività di produzione o fornitura e posa in opera o la sola posa in opera di cancelli, ringhiere e grondaie effettuata da imprese che, in virtù dell'attività svolta in via principale, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile, non sarà soggetta all'applicazione dell'istituto della congruità.

### **3. *È previsto un numero massimo di volte in cui è possibile effettuare la modifica dei dati delle presenze nelle denunce mensili ai fini della congruità?***

Per ogni denuncia mensile è consentita una sola riapertura per la modifica dei dati delle presenze.

### **4. *Ai fini del calcolo della congruità come devono essere considerati i lavori accessori eseguiti nell'ambito di appalti non aventi natura edile?***

Le lavorazioni previste nel CCNL Edilizia e nell'allegato X del D.Lgs. 81/08, quali ad esempio scavi per interrimento di cavi elettrici o demolizione di plinti di fondazione per interrimento linee elettriche, ecc., devono essere svolte applicando il CCNL Edilizia. Tuttavia, qualora si tratti di lavori di piccola entità, con impiego di modesti attrezzi di lavoro, eseguiti nell'ambito di appalti dove l'attività prevalente è diversa da quella edile (es. piccole tracce per l'installazione di impianti in civili abitazioni, ed escluse pertanto "le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici" citate nel richiamato Allegato X), tali lavori possono essere svolti dagli esecutori dei lavori principali e pertanto non sono soggetti alla verifica di congruità.

rev.\_20240417